



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Costituzione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

Provvedimento n. 112

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25/07/2018, ed in particolare l'art. 16;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR (ROF), emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019, ed in particolare l'art. 29, nonché gli art. 15, 16, 17 e 18;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/2020 del 5 febbraio 2020, che trasforma le Aree territoriali di Ricerca ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Direttore Generale di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire la piena operatività delle Aree entro 180 giorni dalla data di approvazione della succitata delibera n. 46/2020;

TENUTO CONTO dello stato di emergenza proclamato per il contenimento della diffusione del COVID-19 e delle derivanti disposizioni governative emanate;

CONSIDERATO che l'osservanza e l'implementazione di suddette disposizioni non ha consentito di dare seguito a tutte le attività previste da svolgere durante il periodo transitorio di



180 giorni indicato nella delibera n. 46/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 16 luglio 2020, che, per le motivazioni esposte, differisce la costituzione delle Aree territoriali di Ricerca al 30 ottobre 2020;

TENUTO CONTO della esigenza di garantire la continuità gestionale ed amministrativa delle Aree durante la fase di avvio, in particolare per non pregiudicare l'operatività degli Istituti afferenti;

CONSIDERATO quindi opportuno prorogare gli attuali Presidenti e Responsabili di Area fino alla nomina dei Presidenti delle Aree stesse secondo l'iter procedurale previsto;

RITENUTO dunque necessario costituire le Aree territoriali di Ricerca, con il presente provvedimento;

DECRETA

1. Sono istituite le Aree territoriali di Ricerca come di seguito riportate, i cui singoli atti costitutivi formano parte integrante del presente Provvedimento:

- | | |
|---------|-----------|
| All. 1 | Roma 1; |
| All. 2 | Roma 2; |
| All. 3 | Milano 1; |
| All. 4 | Milano 3; |
| All. 5 | Milano 4; |
| All. 6 | Napoli 1; |
| All. 7 | Napoli 3; |
| All. 8 | Torino; |
| All. 9 | Genova; |
| All. 10 | Padova; |
| All. 11 | Bologna; |
| All. 12 | Pisa; |
| All. 13 | Potenza; |
| All. 14 | Cosenza; |



Consiglio Nazionale delle Ricerche

All. 15 Palermo;

All. 16 Firenze;

All. 17 Bari;

All. 18 Sassari.

2. In fase di avvio le Aree opereranno secondo l'allegato regolamento unico (all. 19), parte integrante del presente provvedimento, ferma restando la funzione del Comitato di Area di redigere un proprio regolamento sulla base dello schema standard, secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 5, del ROF e dall'art. 3, comma 7, degli atti costitutivi delle Aree di cui al comma 1.
3. Le Aree di cui al comma 1 sono costituite a far data dal 2 novembre 2020.
4. Sono prorogati gli attuali Presidenti e Responsabili delle Aree di cui al comma 1 fino alla nomina dei Presidenti delle Aree stesse.

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Inguscio

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Roma 1

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Roma 1.
2. L'Area ha sede in Montelibretti, Via Salaria Km 29.300.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Roma 1 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli Istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Roma 1			
IBBA	Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria	Via Salaria Km 29.300	Montelibretti
IC	Istituto di Cristallografia		
IGAG	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria		
IIA	Istituto sull' Inquinamento Atmosferico		
IRET	Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri		
IRSA	Istituto di Ricerca sulle Acque		
ISB	Istituto per i Sistemi Biologici		
ISM	Istituto di Struttura della Materia		
ISMN	Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati		
ISP	Istituto di Scienze Polari		
ISPC	Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Roma 2

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Roma 2.
2. L'Area ha sede in Roma, Via del Fosso del Cavaliere 100.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Roma 2 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Roma 2			
IFT	Istituto di Farmacologia Traslazionale	Via del Fosso del Cavaliere 100	Roma
IMM	Istituto per la Microelettronica e Microsistemi		
INM	Istituto di Ingegneria del Mare		
ISAC	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima		
ISM	Istituto di Struttura della Materia		
ISMAR	Istituto di Scienze Marine		
ISP	Istituto di Scienze Polari		
SPIN	Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Milano 1

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Milano 1.
2. L'Area ha sede in Milano, Via Alfonso Corti 12.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Milano 1 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Milano 1			
IBBA	Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria	Via Alfonso Corti 12	Milano
IMATI	Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche "Enrico Magenes"		
IRCRES	Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile		
IREA	Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente		
SCITEC	Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 'Giulio Natta'		
STIIMA	Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Milano 3

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Milano 3.
2. L'Area ha sede in Milano, Via Roberto Cozzi 53.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Milano 3 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Milano 3			
ICMATE	Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia	Via Roberto Cozzi 53	Milano
IGAG	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria		
ISPC	Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale		
ISPF	Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno		
ISTP	Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Milano 4

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Milano 4.
2. L'Area ha sede in Segrate, Via Fratelli Cervi 93.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Milano 4 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Milano 4			
IBFM	Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare	Via Fratelli Cervi 93	Segrate
IMM	Istituto per Microelettronica e Microsistemi		
ITB	Istituto di Tecnologie Biomediche		
IRGB	Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica	Via Gaudenzio Fantoli 16/15	Milano
SCITEC	Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 'Giulio Natta'		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Napoli 1

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Napoli 1.
2. L'Area ha sede in Napoli, Via Pietro Castellino 111.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Napoli 1 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Napoli 1			
IAC	Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone"	Via Pietro Castellino 111	Napoli
IBB	Istituto di Biostrutture e Bioimmagini		
IBBC	Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare		
IBBR	Istituto di Bioscienze e Biorisorse		
ICAR	Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni		
IGB	Istituto di Genetica e Biofisica 'Adriano Buzzati Traverso'		
IRET	Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri		
ISASI	Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti 'Eduardo Caianiello'		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Napoli 3

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Napoli 3.
2. L'Area ha sede in Pozzuoli, Via Campi Flegrei 34.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Napoli 3 un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Napoli 3			
ICB	Istituto di Chimica Biomolecolare	Via Campi Flegrei 34	Pozzuoli
INO	Istituto Nazionale di Ottica		
IPCB	Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali		
ISASI	Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti 'Eduardo Caianiello'		
SPIN	Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Torino

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Torino.
2. L'Area ha sede in Torino, Strada delle Cacce 73.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Torino un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Torino			
STEMS	Istituto di Scienze e Tecnologie per l'Energia e la Mobilità Sostenibile	Strada delle Cacce 73	Torino
IPSP	Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante		
IRCRES	Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile		
IRPI	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica		
ISAC	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Genova

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Genova.
2. L'Area ha sede in Genova, Via de Marini 6.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Genova un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all’Area territoriale di Ricerca di Genova			
IAS	Istituto per lo Studio degli impatti Antropici in ambiente marino e Sostenibilità	Via de Marini 6	Genova
IBF	Istituto di Biofisica		
ICMATE	Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia		
IEIIT	Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni		
ILC	Istituto di Linguistica Computazionale 'Antonio Zampolli'		
IMATI	Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche 'Enrico Magenes'		
INM	Istituto di Ingegneria del Mare		
ITD	Istituto per le Tecnologie Didattiche		
SCITEC	Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche 'Giulio Natta'		
SPIN	Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi	Corso Ferdinando Maria Perrone 24	
IOM	Istituto Officina dei Materiali		
NANO	Istituto di Nanoscienze		
IMEM	Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo	Via Dodecaneso 33	
IRCRES	Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile	Via Balbi 6	

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Padova

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Padova.
2. L'Area ha sede in Padova, Corso Stati Uniti 4.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Padova un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Padova			
ICMATE	Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia	Corso Stati Uniti 4	Padova
IN	Istituto di Neuroscienze		
IRPI	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica		
ISAC	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima		
ISP	Istituto di Scienze Polari		
ISTP	Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi		
ITC	Istituto per le Tecnologie della Costruzione		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Bologna

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Bologna.
2. L'Area ha sede in Bologna, Via Piero Gobetti 101.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Bologna un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Bologna			
IBE	Istituto per la BioEconomia	Via Piero Gobetti 101	Bologna
IMM	Istituto per Microelettronica e Microsistemi		
ISAC	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima		
ISMAR	Istituto di Scienze Marine		
ISMN	Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati		
ISOF	Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività		
ISP	Istituto di Scienze Polari		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Pisa

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Pisa.
2. L'Area ha sede in Pisa, Via Giuseppe Moruzzi 1.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Pisa un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Pisa			
IBBA	Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria	Via Giuseppe Moruzzi 1	Pisa
IBF	Istituto di Biofisica		
ICCOM	Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici		
IFC	Istituto di Fisiologia Clinica		
IGG	Istituto di Geoscienze e Georisorse		
IIT	Istituto di Informatica e Telematica		
ILC	Istituto di Linguistica Computazionale 'Antonio Zampolli'		
IN	Istituto di Neuroscienze		
INO	Istituto Nazionale di Ottica		
IPCF	Istituto per i Processi Chimico-Fisici		
IRET	Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri		
ISTI	Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'Alessandro Faedo'		
ITB	Istituto di Tecnologie Biomediche		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Potenza

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Potenza.
2. L'Area ha sede in Tito, Contrada Santa Loja.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Potenza un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Potenza			
IMAA	Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale	Contrada Santa Loja	Tito
ISM	Istituto di Struttura della Materia		
ISPC	Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Cosenza

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Cosenza.
2. L'Area ha sede in Rende, Via C.B. Cavour 4/6.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Cosenza un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Cosenza			
IRPI	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica	Via C.B Cavour 4/6	Rende
ISAFOM	Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo		
ICAR	Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni	Via Pietro Bucci	
IIA	Istituto sull' Inquinamento Atmosferico		
IIT	Istituto di Informatica e Telematica		
ITM	Istituto per la Tecnologia delle Membrane		
NANOTEC	Istituto di Nanotecnologia		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Palermo

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Palermo.
2. L'Area ha sede in Palermo, Via Ugo La Malfa 153.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Palermo un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Palermo			
IBF	Istituto di Bioscienze e Biorisorse	Via Ugo La Malfa 153	Palermo
ICAR	Istituto di Biofisica		
INM	Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni		
IRIB	Istituto di Ingegneria del Mare		
ISMN	Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica		
ITD	Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati		
IBBR	Istituto di Bioscienze e Biorisorse	Corso Calatafimi 414	

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Firenze

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Firenze.
2. L'Area ha sede in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 10.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Firenze un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Firenze			
IAC	Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone'	Via Madonna del Piano 10	Firenze
IBBR	Istituto di Bioscienze e Biorisorse		
IBE	Istituto per la BioEconomia		
ICCOM	Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici		
IFAC	Istituto di Fisica Applicata 'Nello Carrara'		
IIA	Istituto sull' Inquinamento Atmosferico		
IN	Istituto di Neuroscienze		
INO	Istituto Nazionale di Ottica		
IPSP	Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante		
IRET	Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri		
ISC	Istituto dei Sistemi Complessi		
ISPC	Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale		

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Bari

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Bari.
2. L'Area ha sede in Bari, Via Giovanni Amendola 122.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Bari un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Bari			
IAC	Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone'	Via Giovanni Amendola 122	Bari
IBIOM	Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari		
IC	Istituto di Cristallografia		
IPSP	Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante		
IREA	Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente		
IRPI	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica		
ISPA	Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari		
ISTP	Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi		
ITB	Istituto di Tecnologie Biomediche		
STIIMA	Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato		
ICCOM	Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici	Via Edoardo Orabona 4	Bari
IPCF	Istituto per i Processi Chimico-Fisici		
NANOTEC	Istituto di Nanotecnologia		
IBBR	Istituto di Bioscienze e Biorisorse	Via Giovanni Amendola 165	
IFN	Istituto di Fotonica e Nanotecnologie	Via Giovanni Amendola 173	
IRSA	Istituto di Ricerca sulle Acque	Viale Francesco de Blasio 5	
ITC	Istituto per le Tecnologie della Costruzione	Via Paolo Lembo 38	

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Sassari

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Sassari.
2. L'Area ha sede in Sassari, Li Punti Traversa La Crucca 3.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.
5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente

ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.

7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Sassari un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro

il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.

4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.
5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

ALLEGATO 1

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Sassari			
IBE	Istituto per la BioEconomia	Li Punti Traversa La Crucca 3	Sassari
ICB	Istituto di Chimica Biomolecolare		
IRET	Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri		
IRGB	Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica		
ISPA	Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari		
ISPAAM	Istituto per il Sistema Produzione Animale In Ambiente Mediterraneo		

Regolamento Aree territoriali di Ricerca

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in applicazione dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), i compiti ed il funzionamento delle Aree territoriali di Ricerca.

Articolo 2

Composizione del comitato di Area

1. Il comitato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, è composto dai Direttori degli Istituti afferenti all'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante eletto dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) degli Istituti afferenti.

Articolo 3

Presidente di Area

1. Il comitato è presieduto dal Presidente di Area, individuato con le modalità descritte all'art. 16, comma 1, del ROF.
2. In caso di vacanza o assenza del Presidente di Area, il comitato è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica, che agisce quale Presidente di Area facente funzioni.
3. In caso di costituzione di nuova Area, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della consultazione di cui all'articolo 4, il Presidente facente funzioni convoca il comitato al completo, per deliberare la proposta del nominativo del Presidente di Area da sottoporre al Presidente del CNR.

Articolo 4

Elezione del rappresentante del personale

1. Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto costitutivo, il Presidente facente funzioni, di cui all'articolo 3, convoca il comitato per indire le elezioni per l'individuazione del rappresentante del personale.
2. È abilitato al voto il personale del CNR degli Istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, a tempo indeterminato e determinato, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato attivo).
3. Può candidarsi il personale di ruolo del CNR degli Istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato passivo).
4. Le consultazioni, le cui modalità di svolgimento sono demandate al comitato di Area, devono concludersi entro 15 giorni dalla data della seduta di cui al comma 1.
5. Le consultazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30% degli aventi diritto al voto, in caso contrario si ripetono le elezioni.
6. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il candidato più giovane di età.
7. Il rappresentante eletto dura in carica 3 anni.
8. Il rappresentante eletto mantiene la carica se in servizio per tutta la durata del mandato; qualora decadde dal servizio prima della scadenza naturale, o in caso di dimissioni, subentra il primo candidato non eletto, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito.
9. La procedura descritta per l'elezione del rappresentante del personale, quale adempimento successivo all'adozione dell'atto costitutivo, si applica anche in caso di nuove elezioni.

Articolo 5

Convocazione del comitato di Area

1. Il comitato è convocato dal Presidente dell'Area ogni qual volta è chiamato a svolgere i compiti e ad esprimere i pareri previsti all'art. 17 del ROF e dall'atto costitutivo.
2. Il Presidente convoca altresì il comitato qualora ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del comitato stesso.
3. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC fornito dai componenti del comitato. Su richiesta del singolo componente è possibile ricevere la convocazione anche su caselle di posta elettronica non certificata tuttavia, in questo caso, la ricezione del messaggio PEC è presunta con l'attestazione dell'avvenuta trasmissione. I componenti possono in ogni caso richiedere l'invio ad ulteriori indirizzi di posta elettronica.
4. All'atto della convocazione il Presidente fissa data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno della seduta, trasmettendo contestualmente l'eventuale documentazione preparatoria ai membri del comitato.

Articolo 6

Svolgimento delle sedute e regolare costituzione del comitato di Area

1. Il Presidente presiede le sedute del comitato, assicurando il rispetto dell'ordine del giorno ed il regolare svolgimento della discussione.
2. Il Presidente in apertura di seduta verifica le presenze: la seduta è dichiarata valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. Decorso inutilmente trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, dichiara deserta la seduta, salvo che i presenti decidano diversamente.
3. I componenti che entrino a seduta iniziata o che l'abbandonino prima del termine devono darne comunicazione al Presidente. Il Segretario ne curerà la verbalizzazione.
4. Qualora venga meno il quorum costitutivo il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta.
5. Se nominato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, il Responsabile di Area partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.
6. Su proposta del Presidente o di un componente, e previo consenso di tutti i componenti del comitato presenti in riunione, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comitato stesso soggetti esterni per la trattazione di specifiche questioni all'ordine del giorno.
7. Tutti i partecipanti alla riunione, con e senza diritto di voto, devono apporre la propria firma su apposito registro.
8. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione in ordine ad argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado.

Articolo 7

Deliberazioni

1. Il comitato, in caso di seduta valida, delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il parere del Presidente.
2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e, salvo casi motivati di deroga per esigenze redazionali, sono approvate nel corso della seduta a stralcio del verbale.
3. Le delibere formate con strumenti informatici sono numerate progressivamente anno per anno, repertorate e inserite nella raccolta tenuta dal segretario del comitato.

Articolo 8

Partecipazione in videoconferenza

1. I componenti che intendono partecipare alle riunioni del comitato tramite videoconferenza, devono darne comunicazione al Presidente entro i tre giorni interi non festivi precedenti la data della seduta per approntare le necessarie misure tecniche.
2. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
3. Qualora per motivi tecnici vi sia una interruzione del servizio o altro ostacolo che non consenta la partecipazione dei componenti in videoconferenza, il Presidente sospende la seduta. Dopo aver verificato le possibilità di risolvere il problema e sempre che non sia venuto meno il numero legale, il Presidente, udito il componente collegato in videoconferenza, decide su un eventuale aggiornamento della seduta.

Articolo 9

Segretario del comitato

1. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso tra il personale di Area, che cura la convocazione e l'organizzazione delle sedute, accerta la regolare costituzione del comitato, provvede alla formazione ed alla tenuta dei verbali, provvede ove necessario alla tempestiva trasmissione delle decisioni del comitato.

Articolo 10

Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche, salvo che la pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. L'eventuale carattere riservato anche temporaneo di quanto approvato è stabilito direttamente dal comitato all'atto della sua adozione. Il verbale è accessibile ai sensi della legge 241/1990.